TRIBUNALE DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dott. Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa di lavoro iscritta al n. 11602/2010 del Registro Generale e promossa da ###, con i procuratori avv. SBARRA ETTORE e NATOLA SILVANA

Ricorrente

nei confronti di **** s.r.l., con il procuratore avv. °°°

Resistente

Oggetto: recesso anticipato contratto a tempo determinato; differenze retributive;

MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09.06.2010, l'istante in epigrafe indicato, dedotto di aver lavorato alle dipendenze della **** s.r.l.., svolgendo mansioni di elettricista, dal 29.05.2007 al 23.04.2009, da ultimo in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 17.12.2008 al 16.06.2010, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 23.04.2009, stante l'illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato, in assenza di giusta causa di recesso, chiedendo il risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni che avrebbe maturato sino alla scadenza del termine, pari alla somma di Euro 22.830,08, come da conteggi analitici allegati all'atto introduttivo del giudizio.

Lamentava, altresì, la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di aprile 2009, l'inesatto pagamento della retribuzione per il mese di marzo 2009, il mancato versamento della tredicesima mensilità relativa all'anno 2009, il mancato riconoscimento

dell'indennità di trasferta, di ferie e riposi non goduti, del lavoro straordinario prestato per due ore al giorno, per un totale di dieci ore settimanali, avendo egli osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 18.30.

Sulla scorta dell'illegittimità del recesso anticipato della società convenuta, nonché della spettanza degli emolumenti sopraindicati, il ricorrente chiedeva di:

- "1) dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 23.4.2009 perché intimato prima della scadenza del contratto a termine stipulato in data 17.12.2008;
- 2) condannare il convenuto al pagamento, nei confronti del ricorrente, dell'importo di € 28.453,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, per le causali di cui in premessa;
- 3) in via gradata, condannare il convenuto al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore ..., anche a seguito di espletanda CTU contabile", con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.

Costituendosi tempestivamente con memoria del 27.04.2012 per l'udienza del 10.05.2012, la società convenuta opponeva l'esistenza di un verbale di conciliazione del 10.11.2009, prodotto in copia, stipulato *inter partes* in sede protetta, che sarebbe stato poi depositato in data 16.11.2009 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari; concludeva, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità delle domande, comunque genericamente contestando lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del dipendente e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dell'attore *ex* art. 96 c.p.c..

All'odierna udienza di discussione, espletata l'istruttoria orale, il giudicante (subentrato nella trattazione del processo) ha deciso la causa.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi e nei termini di seguito esposti.

Al fine di poter procedere alla delibazione del merito della presente controversia, è necessario osservare che non può assegnarsi valore probatorio al verbale di conciliazione del 10.11.2009 prodotto in copia con la costituzione in giudizio (v. all. sub 1 fasc. resistente) e, tanto, non già per quanto accertato (*recte* risultato impossibile accertare per difetto del documento originale) in sede penale, bensì perché si deve avere riguardo al disconoscimento (quantunque tardivo) opposto dal ricorrente in seno al presente processo civile ed alla successiva richiesta di verificazione, non ritualmente coltivata, da parte della società

resistente che ha prodotto in giudizio e intendeva valersi del documento in questione.

Procedendo con ordine, va detto che all'udienza del 10.05.2012, prima sede utile per disconoscere (tempestivamente) ex artt. 214 e 215 c.p.c., da parte di colui che ne appariva sottoscrittore, il documento "verbale di conciliazione in sede sindacale" del 10.11.2009, il lavoratore nulla eccepiva o contestava in merito a tale produzione documentale, mentre la **** s.r.l. si richiamava genericamente ai propri scritti difensivi.

Solo all'udienza immediatamente successiva del 30.5.2013, il ### disconosceva la firma apposta in calce al verbale di conciliazione prodotto in copia dalla società convenuta e aggiungeva specificamente "di non aver mai conciliato o voluto conciliare alcuna vertenza con l'azienda, di non essere mai stato presso la sede della UGL in §§§ e di non conoscere alcun sindacalista a nome +++" (cfr. verbale di udienza del 30.05.2013).

Tuttavia, alla medesima udienza del 30.05.2013, a fronte del (tardivo) disconoscimento opposto dal ricorrente, la società rappresentava a verbale quanto segue: "prende atto delle dichiarazioni del ricorrente si riserva ogni deduzione e controdeduzione in proposito" (cfr. verbale di udienza del 30.05.2013).

All'udienza immediatamente successiva del 02.07.2013, fallito il tentativo di conciliazione, la società resistente testualmente chiedeva "termine per il deposito dell'originale (n.d.r. del verbale di conciliazione sindacale del 10.11.2009) al fine di richiedere il rituale riconoscimento e proporre istanza di verificazione".

Sebbene dal giudicante autorizzata al deposito del documento in originale, la parte resistente non vi ottemperava alla successiva udienza del 16.01.2014. All'odierna udienza di discussione del 16.12.2019, parte resistente ha esibito originale del "verbale di conciliazione in sede sindacale" del 10.11.2009, formalizzando istanza di verificazione.

Ora, così ricostruita la vicenda processuale in ordine al "verbale di conciliazione in sede sindacale" del 10.11.2009, devono richiamarsi i seguenti principi di diritto.

Da un lato, è orientamento consolidato quello secondo cui "L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale

quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione" (da ultimo Cass. (ord.) n. 2374 del 2014; ma si veda già nel medesimo senso Cass. n. 128 del 1971). Ne segue che è dato indiscutibile che il disconoscimento di conformità era soggetto al regime degli artt. 214 e 215 c.p.c." (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2015, n. 22978).

Nello stesso senso, è stato chiarito che "l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass., 06/02/2019, n. 3540); pertanto, nel momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento, la copia fotostatica acquista l'efficacia probatoria dell'originale (Cass., 20/02/2018, n. 4053), di cui il giudice deve quindi prendere atto senza che venga in rilievo alcun limite ai propri poteri officiosi;" (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n. 18074).

Per cui si deve ritenere che il ### abbia provveduto tardivamente al disconoscimento della scrittura.

Cionondimeno, è anche noto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui "l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, la quale soltanto ha interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, e che, ove quest'ultima sia stata disconosciuta, l'istanza di verificazione è logicamente incompatibile con il proposito di eccepire la tardività del disconoscimento stesso, costituendo implicita rinuncia all'eccezione stessa (cfr. Cass. n. 9994/03)" (v. Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10147).

Invero, in maniera ancor più esplicativa - nell'ambito di un giudizio in cui la Corte Territoriale aveva reputato il disconoscimento avutosi in quella fattispecie idoneo allo scopo (anche) perché la pretesa tardività di detto disconoscimento non era stata eccepita dalla controparte nella fase immediatamente successiva del processo, avendo, anzi, la difesa interessata all'eventuale eccezione proposto istanza di verificazione della documentazione di cui si tratta, con ciò precludendosi la possibilità di proporre la medesima eccezione in un momento successivo - la Suprema Corte ha ribadito che "essendo l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi dei citati artt. 214 e 215 c.p.c., rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a

valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, essa è di conseguenza logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione, che ne costituisce implicita rinuncia (cfr., in tal senso Cass. 24 giugno 2003, n. 9994, Cass. 9 maggio 2011, n. 10147, e Cass. 2 marzo 2012, n. 3241)." (v. Cassazione civile sez. I, 22/03/2013, n.7283).

Orbene, nel caso di specie, come si è già ricordato più sopra, la difesa della **** s.r.l., da cui proveniva la documentazione contestata, non ha eccepito la tardività del disconoscimento e, comunque, ha proposto istanza di verificazione a seguito del disconoscimento operato dalla controparte - dapprima prendendo atto delle dichiarazioni del ricorrente e riservandosi "ogni deduzione e controdeduzione in proposito" (cfr. verbale di udienza del 30.05.2013), successivamente, all'udienza del 02.07.2013, chiedendo "termine per il deposito dell'originale al fine di richiedere il rituale riconoscimento e proporre istanza di verificazione", ed, infine, formalizzando la richiesta ex art. 216 c.p.c. all'odierna udienza del 16.12.2019.

Ne deriva, alla stregua dei principi sopra richiamati, l'implicita rinuncia da parte della società resistente all'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi dei citati artt. 214 e 215 c.p.c., peraltro nemmeno formulata.

D'altro canto, la società resistente ha mancato di ritualmente produrre l'originale al fine di potersi procedere all'istanza di verificazione.

Infatti, costituisce principio consolidato (cfr. Cass. ord. 7267/2014; Cass. sent. n. 11739/1999, n. 10469/93) quello secondo cui, avendo la copia fotostatica di un documento la stessa efficacia probatoria dell'originale, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che la abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, perché possa ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., deve produrre l'originale.

Né certamente può dirsi che la produzione dell'originale sarebbe potuta avvenire in sede di CTU, essendo le produzioni documentali sottoposte a decadenze e dovendo quindi la parte interessata, a fronte del disconoscimento di parte avversa, produrre l'originale alla prima udienza utile oppure chiedere di essere autorizzata a depositarla in originale.

Nel caso di specie, parte resistente veniva autorizzata al deposito dell'originale all'udienza del 02.07.2013, ma mancava di attendere al relativo deposito alla successiva udienza del 16.01.2014.

Dunque, la produzione all'odierna udienza di discussione del 16.12.2019 del documento "verbale di conciliazione in sede sindacale" del 10.11.2009 è senz'altro irrituale e tardiva, come prontamente eccepito dall'attore.

Di talché non può avere efficacia preclusiva la produzione in atti del "verbale di conciliazione in sede sindacale" del 10.11.2009.

Passando al merito delle domande attoree, va osservato quanto segue.

Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti con decorrenza dal 17.12.2008 e scadenza il 16.06.2010, oltre ad essere incontestato, è comprovato dalla lettera di assunzione sottoscritta il 17.12.2008 versata in atti, nonché dai prospetti paga allegati al fascicolo di parte ricorrente (v. all. sub 1, 4, 5 e 6 fasc. ricorrente).

Dagli allegati atti risulta pure che, in data 23.4.2009, la società convenuta comunicava al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "per il venir meno delle esigenze di utilizzo della Sua figura professionale, nonché per la gravissima crisi finanziaria che ci obbliga a contenere i costi aziendali anche dovuta alla contestuale chiusura di svariati cantieri. Non ci è possibile, pertanto, impiegarLa in altre mansioni compatibili con la Sua qualifica anche per il relativo costo economico" (v. all. sub 3 fasc. ricorrente).

Pertanto, la risoluzione del rapporto da parte della società è avvenuta per asserito giustificato motivo oggettivo.

Com'è noto, il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. È disciplinato dal D. Lgs. del 6 settembre 2001, n. 368, che ha espressamente abrogato la precedente normativa II D. Lgs. del 6 settembre 2001, n. 368 è stata inoltre integrata dalla L. del 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. collegato alla finanziaria 2007) e dalla L. del 06 agosto 2008, n. 133.

Una particolarità della disciplina del lavoro a termine riguarda il licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Orbene, se il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ., ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276).

Fermo tale assorbente rilievo, che già rende illegittimo il recesso *ante tempus* dal contratto a termine, si deve evidenziare che la società datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, non ha provato (o chiesto di provare) la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso.

Va, quindi, affermata l'illegittimità del recesso *ante tempus* dal rapporto di lavoro intimato nel caso di specie.

In ordine alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, nel contratto a termine il recesso *ante tempus*, in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (Cass. 10 novembre 2003, n. 16849).

Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va, in altri termini, commisurato all'entità dei compensi retributivi il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto (vedi Cass. 6439/1995), non trovando applicazione alla fattispecie in esame le disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. n. 604 del 1966. art. 181. 300/1970). Invero, "Nel contratto di lavoro a tempo determinato la risoluzione anticipata senza giusta causa va regolata dalle norme del codice civile ed, in particolare, dai criteri generali sanciti dagli art. 1283 ss. c.c., per cui il danno che il prestatore d'opera eventualmente subisce per effetto dell'arbitrario recesso del datore di lavoro va risarcito mediante la retribuzione complessiva che egli avrebbe percepito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti però quei proventi che il lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto abbia conseguito, usando la ordinaria diligenza, da una nuova attività lavorativa." (Cassazione civile, sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9122; Cass. civile sezione lavoro 12092/2004). È stato infatti chiarito che, in osseguio all'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine; né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 11692/2005; Cass. lav. n. 24335/2013).

Il datore di lavoro, pertanto, deve essere condannato, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento prima della scadenza del termine, pari alle retribuzioni non corrisposte dal 23.04.2009, decorrenza del licenziamento, al 16.06.2010.

Circa la quantificazione della somma, possono essere condivisi, in assenza di qualsivoglia contestazione, i conteggi predisposti dal lavoratore, avuto riguardo pure ai dati contabili presenti nei prospetti paga allegati.

Ne consegue che, accertata la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine apposto dalle parti del 16.06.2010, la società convenuta deve essere condannata al pagamento a favore della parte ricorrente della retribuzione che la stessa avrebbe percepito dal 23.04.2009 al 16.06.2010, quantificate nell'importo di Euro 22.830,08.

Quanto alle restanti domande, ovvero in ordine corresponsione della retribuzione relativa al mese di aprile 2009, all'inesatto pagamento della retribuzione per il mese di marzo 2009, al mancato versamento della tredicesima mensilità relativa all'anno 2009, al riconoscimento dell'indennità di trasferta, di ferie e riposi non goduti, nonché del lavoro straordinario prestato per due ore al giorno, per un totale di dieci ore settimanali, avendo il ricorrente dedotto di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 18.30, si osserva quanto segue.

Riguardo alla rivendicazione delle competenze retributive per il tempo di lavoro straordinario o comunque eccedente l'orario di lavoro ordinario, si osserva che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti; tale statuizione costituisce proiezione del principio di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione costantemente ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.

Stesso discorso valga rispetto alle altre rivendicazioni per differenze retributive, dovendosi dimostrare in giudizio la mancata fruizione nella misura dovuta di ferie e permessi

asseritamente non goduti.

Sulla scorta di queste premesse, si deve osservare, in primo luogo, che la resistente, costituendosi, non ha contestato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, né confutato l'esatta esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, né obiettato alcunché in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa puntualmente allegate e descritte in ricorso (essendosi la società resistente esclusivamente limitata ad affermare "comunque si contesta che il sig. ### abbia effettuato lavoro straordinario"), perciò devono evocarsi gli effetti della disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. derivanti dalla mancata specifica contestazione dei fatti da porre a fondamento della decisione.

In ogni caso, le circostanze allegate in ricorso in ordine all'orario di lavoro osservato dall'istante e alle trasferte effettuate sono state pure sostanzialmente confermate da entrambi i testi escussi all'udienza del 15.1.2015, ambedue colleghi di lavoro alle dipendenze della società resistente nel periodo in causa.

In particolare, il teste ççç, collega di lavoro del ricorrente dal 2009 all'aprile 2009, escusso all'udienza del 15.1.2015 ha riferito: "Relativamente alla circostanza sub 12 che mi viene letta preciso che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18.30. Confermo la circostanza sub 13 [cfr. "13. Per tale periodo il ricorrente ha dunque lavorato per 10 ore al giorno (50 ore settimanali), effettuando quotidianamente 2 ore di lavoro straordinario (10 ore settimanali)] e tanto posso dire perché io ero responsabile della squadra in cui lavorava il ricorrente. Relativamente alla circostanza 16 così come precisata dal Giudice, la confermo integralmente [cfr. il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa recandosi di volta in volta in trasferta nei luoghi indicati dal datore di lavoro]. Confermo la circostanza sub 17 [cfr. "17. In particolare, il ricorrente partiva nella giornata di lunedì, e, dopo tre settimane di trasferta, tornava nella serata del venerdì, per poi ripartire per una nuova trasferta il lunedì successivo"] e tanto posso dire perché facendo parte della mia squadra partivamo insieme. Qualche volta è capitato di partire il martedì e di rientrare il venerdì (sempre dopo 3 settimane)".

Nello stesso senso militano le dichiarazioni rese alla medesima udienza del 15.01.2015 dal teste sig. ^^^, collega di lavoro del ricorrente per un anno tra il 2008 e il 2009.

Ne discende che nel presente giudizio vi è prova dei fatti costitutivi delle pretese avanzate dall'istante.

Com'è noto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero,

grava sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, e, quando vi è regolare consegna dei prospetti paga, del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503). Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come "la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito" (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).

Sicché, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice. Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'ulteriore somma di Euro 5.623,04 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità relativa all'anno 2009, compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità per ferie e riposi non goduti, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo.

Le spese, governate dal principio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale e istruttoria svolta.

P.Q.M.

Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### nei confronti di **** s.r.l. con atto depositato il 09.06.2010, così provvede:

- accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 23.04.2009 sino alla scadenza contrattuale del 16.06.2010, da quantificarsi nella somma di € 22.830,08, oltre ad accessori di legge; - condanna, altresì, la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro

5.623,04, a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità anno 2009, compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità per ferie e riposi non goduti, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo; - condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.

Bari, lì 16.12.2019

Il Giudice

Claudia Tanzarella